

COPIA



COMUNE DI TAGLIO DI PO

PROVINCIA DI ROVIGO

UFFICIO TECNICO

ORDINANZA SINDACO DEL 23 N.16-09-2026

Oggetto: DIVIETO UTILIZZO ACQUE SUPERFICIALI

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

con comunicazione del 16/09/2026 con prot. 14075 il Consorzio di Bonifica Delta del Po segnalava che nel tardo pomeriggio della giornata del 15/09/2026, il personale consorziale ha rinvenuto visivamente che, in alcuni canali consorziali, nella fattispecie il Veneto Inferiore, il canale Medi, il Veneto di Tramontana ed il canale Veneto (Planimetria allegata) le acque superficiali presentavano colorazione marrone non usuali soprattutto nel periodo irriguo, la presenza di schiuma in superficie e moria di pesce diffusa;

ACCERTATO che nella mattinata del 16/09/2026 anche personale dell'Ufficio Ambiente e della Polizia Locale hanno constatato le stesse condizioni superficiali delle acque nei corpi idrici di Via Avogadro, Via Udine e di Via Kennedy;

APPURATO che gli sversamenti sono ragionevolmente riconducibili all'incendio in corso allo stabilimento di via Kennedy, iniziato in data 11/09/2026 e che si potrebbe trattare delle **acque di spegnimento dell'incendio che hanno raccolto sostanze potenzialmente contaminanti, di cui non si hanno ancora risultati analitici idonei a escludere un rischio per la salute pubblica, per il suolo, il sottosuolo e i corpi idrici;**

ATTESO che l'ente preposto al controllo, Arpav, è stato tempestivamente avvisato e con immediatezza è intervenuto con personale specializzato atto ad analizzare lo stato delle acque;

RITENUTO importante, in via precauzionale, vietare l'utilizzo di tali acque per qualsiasi finalità, in attesa dell'esito delle analisi effettuate da parte di Arpav, al fine di tutelare la salute pubblica;

VISTI :

- l'art. 50, comma 5, D.Lgs. 267/2000, che disciplina il potere sindacale di adottare ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale;
- l'art. 54, comma 4, D.Lgs. 267/2000, che motiva anche dalla necessità di prevenire gravi pericoli per l'incolumità pubblica;
- gli artt. 73, 74 e 77 del D.Lgs. 152/2006, Parte III, relativi alla tutela delle acque e alla prevenzione dell'inquinamento;
- l'art. 101 del D.Lgs. 152/2006, che regola l'immissione delle acque in un corpo idrico o in una rete di drenaggio configurabile come scarico;
- l'art. 103 del D.Lgs. 152/2006, che vieta gli scarichi sul suolo e negli strati superficiali del sottosuolo;
- l'art. 104 del D.Lgs. 152/2006, che vieta lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo;
- l'art. 245 del D.Lgs. 152/2006, che impone al responsabile di attuare le misure di prevenzione e comunicazione nel caso ci sia il rischio di contaminazione di suolo o acque;
- l'art. 240, comma 1, lett. i), e art. 242 del D.Lgs. 152/2006, qualora gli accertamenti;

RAVVISATA la necessità di adottare provvedimenti urgenti e non procrastinabili a tutela della salute e della sicurezza pubblica;

ORDINA

Con decorrenza immediata il divieto, fino a nuova disposizione e comunque sino alla comunicazione degli esiti favorevoli degli accertamenti analitici da parte dell'autorità competente, qualsiasi prelievo, captazione, emungimento, derivazione, uso irriguo, zootecnico, domestico, potabile, ricreativo o altro utilizzo delle acque presenti nei fossi, scoli, canali e corpi idrici individuati nell'allegata planimetria, nonché l'immissione o dispersione delle medesime acque nel suolo, nel sottosuolo, nella rete fognaria o nei corpi idrici superficiali. Il divieto è adottato in via precauzionale, considerato che le acque di spegnimento dell'incendio hanno raccolto sostanze potenzialmente contaminanti e che, allo stato, non sono disponibili risultati analitici idonei a escludere un rischio per la salute pubblica, il suolo, il sottosuolo e i corpi idrici.

A norma dell'art. 8 della stessa legge 241/90, si rende noto che responsabile del procedimento è la Responsabile dell'Ufficio Urbanistica-Ambiente, Arch. Dian Paola.

AVVERTE

Avverso alla presente ordinanza è ammesso ricorso entro 60 (sessanta) giorni dalla notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale di Venezia, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 (centoventi) giorni dalla notificazione (D.P.R. 24/11/1971, n. 1199).

DISPONE

che sia data la massima diffusione attraverso i canali istituzionali e social media.

DISPONE CHE copia della presente ordinanza sia trasmessa:

- alla Prefettura di Rovigo;
- al Consorzio di Bonifica Delta del Po;
- ad Acquevenete S.p.a.;
- al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Rovigo;
- al Commissariato di P.S di Porto Tolle;
- alla Compagnia Carabinieri di Adria;
- al Comando di Polizia Locale del Comune di Taglio di Po per quanto di competenza;
- all'Ufficio Ambiente del Comune di Taglio di Po;
- all'Arpav, Dipartimento Provinciale di Rovigo;
- all'Ulss5 Polesana;
- alla Stazione Carabinieri di Taglio di Po.

IL SINDACO
LAILA MARANGONI
(firmato digitalmente)